

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MACRI'	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MUSOLINO	STEFANO VINCENZO EUG	Relatore
<input type="checkbox"/>	CREAZZO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4608/2015
spedito il 07/09/2015
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420110013270636000 IRAP 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420110025154016000 TAS.AUTOMOBILI 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420110025154016000 TAS.AUTOMOBILI 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420120019344630000 TRIB.LOCALI 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420130001761242000 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420130001761242000 IRPEF-ADD.COM. 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420130018530960000 IRAP 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420130018531061000 TRIB.LOCALI 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420130018531061000 TAS.AUTOMOBILI 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420130028799372000 IRPEF-ADD.REG. 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420130028799372000 IRPEF-ADD.COM. 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420130029626769000 IRPEF-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420130029626769000 IVA-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09420130029626769000 IRAP 2009
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09480201400000911000 IVA-ALTRO 2005
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09480201400000911000 TRIB.LOCALI 2007
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09480201400000911000 TAS.AUTOMOBILI 2006

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 4608/2015

UDIENZA DEL

18/11/2016 ore 15:00

N°

6208/10/2016

PRONUNCIATA IL:

18/11/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

29/11/2016

segretario





ORIGINALE

(segue)

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09480201400000911000
TAS.AUTOMOBILI 2007
contro:
AG. RISCOSSIONE REGGIO CALABRIA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA

difeso da:
ATTISANO DR.PIETRO NICOLA DOMENI
VIA D.MURATORI 54 89127 REGGIO DI CALABRIA RC

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 4608/2015

UDIENZA DEL

18/11/2016 ore 15:00

ORIGINALE

Proc. n. 4608/2015

FATTO

La ricorrente impugna e chiede l'annullamento del preavviso di fermo n. 09480201400000911000, notificatole il 5.6.2015, relativo all'omesso pagamento di una pletera di cartelle di pagamento, per tassa di possesso automobilistico, tassa smaltimento rifiuti, IRAP, IRPEF, IVA per gli anni dal 2005 al 2009 che, pure, impugnava in quanto mai notificatele.

A sostegno delle sue ragioni, eccepiva: la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo e la nullità dell'eventuale notifica avvenuta a mezzo del servizio postale; la prescrizione estintiva delle pretese, anche laddove fosse riconosciuta la regolare notifica delle cartelle di pagamento.

Equitalia si costituiva, producendo copia delle cartoline A.R., attestanti la notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto impugnato, evidenziava la regolarità della procedura adottata e la correttezza del proprio operato. Evidenziava, poi, come dall'estratto di ruolo prodotto si poteva verificare come il ricorrente avesse chiesto ed ottenuto la rateizzazione del carico tributario, riconoscendo così il relativo debito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale allegata alla memoria di costituzione di Equitalia, in quanto depositata solo due giorni prima dell'udienza di discussione e, perciò, ben oltre i termini perentori prescritti dalla legge.

In conseguenza, non possono essere apprezzati in questa sede i documenti attestanti la notifica degli atti interruttivi della prescrizione, con conseguente accoglimento della relativa eccezione che è assorbente ogni altra, ulteriore questione e da cui discende l'accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Condanna Equitalia S.p.a. a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 300,00 oltre oneri e spese come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore distrettuale. Così deciso in Reggio Calabria addì 18 novembre 2016

IL RELATORE

dott. Stefano Musolino

Stefano Musolino

IL PRESIDENTE

dott. Carlo Maci

